



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Danni cagionati da fauna selvatica: Cassazione

Autore: Redazione | 09/03/2021



Responsabilità della Regione per cervi, daini, cinghiali e altra fauna: incidenti stradali e altri danni.

Danno cagionato da animali selvatici: legittimazione passiva

Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da **animali selvatici**, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3023

Quantificazione dell'indennizzo in materia di danni cagionati da fauna selvatica

In materia di **danni cagionati da fauna selvatica**, l'indennizzo ex art. 26 della l.r. Campania n. 8 del 1996, non costituendo risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, non prevede necessariamente l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale; pertanto, ove il danneggiato agisca per ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria.

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, n.20997

Danni fauna selvatica: onere della prova

In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n.

157 del 1992 o, comunque, rientrante nel **patrimonio indisponibile dello Stato**), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché – ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Spetta, invece, alla Regione fornire la **prova liberatoria del caso fortuito**, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13848

La **responsabilità** per il danno cagionato dalla fauna selvatica ha natura oggettiva, con conseguente onere, in capo al soggetto convenuto nell'azione risarcitoria, di provare l'intervento del caso fortuito ai fini dell'esclusione della responsabilità.

In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la **prova liberatoria del caso fortuito**, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7969

Il danno cagionato dalla fauna selvatica in

circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c.

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli **animali domestici** ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13848

La responsabilità per i danni causati dagli **animali randagi** è disciplinata dalle regole generali di cui all'articolo 2043 del Cc e non da quelle di cui all'articolo 2052 Cc che sono applicabili al diverso caso della fauna selvatica.

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671

Tutela per danni arrecati dalla fauna selvatica

Premesso che, per i danni arrecati dalla fauna selvatica, il danneggiato può avvalersi o dell'ordinaria tutela risarcitoria, ove allegghi e provi tutti i relativi presupposti (a cominciare, ove si confermi la tradizionale qualificazione della **responsabilità** ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, dalla colpa dell'ente pubblico munito dei poteri di governo di detta fauna, ma conseguendo poi l'integralità del ristoro), o delle speciali tutele indennitarie previste dalla legislazione delle singole Regioni (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all'integrità e all'ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma appunto, da un lato non ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall'altro, limitate a una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall'Amministrazione), l'**indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica**, come concretamente disciplinato dall'articolo 59 della legge regionale della Sardegna 29 luglio 1998 n. 23 (come modificato dall'articolo 9, commi 2 e 3,

della legge regionale 19 luglio 2000 n. 14, nonché dall'articolo 22, comma 15, della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4), è previsto esclusivamente nei contesti territoriali ivi espressamente disciplinati (e pertanto solo nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nonché, fino all'istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi).

Pertanto, ove il meccanismo indennitario così previsto dalla legislazione regionale non possa operare, quand'anche per mancata adozione di indispensabili strumenti normativi complementari quali il piano faunistico-venatorio (di cui all'articolo 19 della legge regionale suddetta, n. 23 del 1998), soccorre il proprietario la sola tutela risarcitoria. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile).

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8383

Spetta alla Regione la responsabilità per il danno cagionato da fauna selvatica

La responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica grava sulla **regione**, ossia sull'ente cui spettano per legge le competenze normative, amministrative, di coordinamento e di controllo, salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente che risulti in concreto responsabile, rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra le istituzioni titolari della funzione di gestione e di tutela del patrimonio faunistico.

Ai fini del risarcimento dei **danni cagionati dagli animali selvatici** va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni.

Nell'azione di **risarcimento del danno** cagionato da animali selvatici a norma

dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7969

Responsabilità extracontrattuale per danni provocati da animali selvatici alla circolazione di veicoli

La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i **poteri di amministrazione del territorio** e di **gestione della fauna** ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della l.r. n. 7 del 1995, in favore delle Province).

In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, n.23151